



# COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)



Il Sindaco  
Misilmeri, il 18.6.2013

## REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

Testo modificato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 9 del 28.06.2013

### TITOLO 1° - PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

(adottato ai sensi dell'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 07.12.2012, n. 213).

Il presente regolamento disciplina il funzionamento dei sistemi di controlli interni del Comune di Misilmeri, secondo quanto previsto dall'art. 147 e ss. del D.Lgs n. 267/2000.

Inoltre, poiché il Comune di Misilmeri è risultato, fino ad ora, particolarmente esposto alle influenze delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, si rende necessario implementare i controlli e le cautele antimafia tesi a verificare la regolarità e la legittimità dell'azione amministrativa.

#### Art. 2 - Sistema dei controlli interni

Il Comune istituisce il sistema dei controlli interni articolato secondo le funzioni e le attività descritte nell'art. 147 e ss. del TUEL, le cui finalità sono le seguenti:

- a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate nonché le risorse impiegate e i risultati.
- b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
- c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del Responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei Responsabili dei servizi;
- d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, del Tuel, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni all'ente;
- e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente;

del 3-7-2013 al 18-6-2013

IL MESSO COMUNALE

- f) garantire il contrasto ad ogni forma di ingerenza della criminalità organizzata anche di tipo mafioso nell'azione amministrativa dell'Ente.
2. Il sistema dei controlli interni è, pertanto, strutturato nella seguente distinzione:
    - a) controllo di regolarità amministrativa: finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, nella fase preventiva e successiva;
    - b) controllo di gestione e di qualità dei servizi: finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa ed ottimizzare il rapporto tra costi e risultati, nonché orientato alla *customer satisfaction* mediante la definizione di specifici standards di qualità che consentano ai cittadini/utenti di confrontare il livello di qualità rispetto a quello reale del servizio erogato;
    - c) controllo strategico: finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi a risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici,
    - d) controllo sulle società partecipate non quotate: finalizzato a verificare il raggiungimento degli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata secondo standard qualitativi e quantitativi;
    - e) controllo sugli equilibri finanziari: finalizzato alla costante verifica da parte del Responsabile dei servizi finanziari, sotto la vigilanza dell'organo di revisione, degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa;
    - f) controllo su eventuali forme di sviamento o interferenza dell'azione amministrativa determinato dalla ingerenza di consorterie mafiose.
  3. Il sistema dei controlli interni viene disciplinato secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.
  4. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il Segretario Comunale dell'Ente e i Funzionari responsabili dei servizi.

## **TITOLO II - CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

### **Art. 3 - Controllo Preventivo**

1. Il controllo è preventivo quando si svolge nelle fasi di formazione dell'atto che vanno dall'iniziativa all'efficacia che si conclude, di norma, con la pubblicazione.
2. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione giuntali e consiliari e sui provvedimenti del Legale rappresentante dell'Ente, che non siano mero atto di indirizzo, il Responsabile del servizio competente per materia esercita il controllo di regolarità amministrativa mediante il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del TUEL, tenendo conto del rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente, della correttezza e regolarità delle procedure, della correttezza formale nella redazione dell'atto.
3. Il Responsabile del servizio finanziario, qualora la proposta trasmessagli comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, esprimerà parere in ordine alla regolarità contabile.
4. Inoltre devono essere rispettati i principi generali previsti dal decreto legislativo 118/2011, relativi alla sperimentazione della nuova contabilità pubblica sottoelencati:  
 Principio dell'annualità  
 Principi dell'unità

Principio dell'universalità  
Principio dell'integrità  
Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità  
Principio della significatività e rilevanza  
Principio della flessibilità  
Principio della congruità  
Principio della prudenza  
Principio della coerenza  
Principio della continuità e della costanza  
Principio della comparabilità e della verificabilità  
Principio della neutralità  
Principio della pubblicità  
Principio della competenza finanziaria  
Principio della competenza economica  
Principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

5. I pareri di cui all'art. 49 del TUEL sono richiamati nel testo della deliberazione ed espressi nella proposta di deliberazione, la quale è allegata alla deliberazione della Giunta/del Consiglio, per farne parte integrante e sostanziale.
6. Il controllo preventivo si attua, inoltre, attraverso il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, secondo le previsioni dell'art. 239 del TUEL.
7. Per le determinazioni e ogni altro atto amministrativo, il Responsabile del servizio procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento.
8. Nella formazione delle determinazioni che comportano impegno di spesa o altri aspetti finanziari, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 183, comma 9, del TUEL il Responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria;
9. Su ogni determinazione che comporti impegno di spesa o conseguenze finanziarie per l'Ente dovrà essere verificato attentamente il puntuale rispetto della normativa antimafia secondo quanto previsto dal D.Lgs. 06.09.2011, n. 159, così come modificato con successivo D.Lgs. 15.11.2012, n. 218.
10. Il visto attestante la copertura finanziaria è parte integrante e sostanziale del provvedimento cui si riferisce.

#### **Art. 4 - Controllo successivo**

1. Il controllo è successivo quando si svolge dopo che si è conclusa anche l'ultima parte dell'integrazione dell'efficacia, di norma, la pubblicazione.
2. Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile è organizzato, svolto e diretto dal Segretario comunale, assistito dal personale individuato con proprio atto, sentiti i Funzionari titolari di posizione organizzativa. Il controllo avviene con sorteggio effettuato sui registri delle varie tipologie di atti amministrativi. Ogni tipologia di atto deve avere un numero minimo di verifiche pari al 5%. Le determinazioni e gli atti di liquidazione, da cui si rilevano i fenomeni più rilevanti della gestione, devono avere verifiche almeno pari al 10%.
3. Il Segretario comunale svolge il controllo successivo, con tecniche di campionamento, con cadenza almeno trimestrale. Il Segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio, qualora ne ravvisi la necessità.
4. Il Segretario comunale, con una breve relazione, riferisce sui controlli effettuati ed il lavoro svolto. La relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi dell'Ente in generale e suddiviso per aree organizzative.

5. Nel caso di riscontrate irregolarità, opportunamente motivate, il Segretario provvede ad impartire direttive cui conformarsi.
6. Entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, il Segretario trasmette la relazione ai Responsabili dei servizi, all'Organo di revisione, all'Organismo indipendente di valutazione, al Presidente del Consiglio comunale ed ai Capigruppo consiliari.
7. Qualora il Segretario comunale rilevi gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate, è tenuto all'obbligo di rapporto alle A.G. competenti per territorio o per materia, e, se rilevanti ai fini di valutazione di ipotesi di responsabilità contabili o disciplinari, trasmette adeguata relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari e/o alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti.
8. Il controllo successivo è svolto, inoltre, dal Collegio dei revisori nei casi e con le modalità previsti dal titolo VII del TUEL, dallo statuto e dal regolamento di contabilità.

### ***TITOLO III - CONTROLLO DI GESTIONE E DI QUALITÀ DEI SERVIZI***

#### **Art. 5 - Controllo di gestione**

1. Al controllo di gestione provvede l'Organismo Indipendente di Valutazione congiuntamente al servizio a ciò preposto dalla struttura organizzativa dell'Ente con la collaborazione dei vari Funzionari delle Aree e il coordinamento del Segretario Comunale.
2. Il controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi:
  - a) predisposizione e analisi di un piano dettagliato per centri di costo e ove possibile per unità di prodotto, nonché la rilevazione dei risultati raggiunti in riferimento ai singoli servizi e centri di costo;
  - b) rilevazione dei dati relativi ai costi dei servizi per centri di costo e, ove possibile, per unità di prodotto, nonché la rilevazione dei risultati raggiunti in riferimento ai singoli servizi e centri di costo;
  - c) nel corso dell'esercizio, valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa e al fine di individuare azioni correttive;
  - d) Sulla scorta delle rilevazioni analitiche riferibili al servizio, centro di costo, sono elaborati indicatori di efficienza, indicatori di efficacia e, qualora i dati lo consentano, indicatori di efficacia qualitativa;
  - e) Elaborazione di relazioni periodiche (reports) riferite all'attività complessiva dell'Ente, alla gestione di aree di attività, alla gestione dei singoli servizi o centri di costo o di singoli programmi o progetti, in cui si rende conto dell'attività svolta relativamente alle lett. b), c) e d);
3. La verifica sull'andamento della gestione operativa attraverso il controllo di gestione si svolge con cadenza almeno quadrimestrale. Entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, il Segretario comunale trasmette il referto ai Responsabili di servizio, al Legale rappresentante dell'Ente, all'OIV ed alla Giunta comunale, che, con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prende atto. Al termine dell'esercizio, il Segretario comunale trasmette il referto conclusivo alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
4. Il Piano Dettagliato degli Obiettivi gestionali prevede gli obiettivi per ciascuna area organizzativa. Ogni obiettivo, oltre ai requisiti elencati dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 150/2009, deve possedere, ove possibile, le caratteristiche seguenti:
  - a) l'obiettivo deve essere motivo di miglioramento o di mantenimento di buoni livelli già conseguiti;
  - b) l'obiettivo deve poter essere misurabile, in valore assoluto o attraverso un rapporto;
  - c) l'obiettivo deve essere concertato con coloro che sono coinvolti nel suo conseguimento;

- d) l'obiettivo deve essere perseguibile, quindi fattibile e realistico;
- e) l'obiettivo deve avere una scadenza, deve essere realizzato entro un termine certo.

#### **Art. 6 - Controllo di qualità**

1. Il controllo di qualità dei servizi può inserirsi nell'ambito delle attività relative al controllo di gestione. Viene svolto da unità, anche appositamente costituita, individuata dalla Giunta.
2. Il controllo può essere espletato tramite:
  - a) la certificazione di qualità;
  - b) la misurazione della soddisfazione dei "clienti" interni ed esterni delle varie strutture comunali tramite "customer satisfaction" o strumenti di gradimento;
  - c) la "gestione di segnalazioni e reclami", che consiste nella gestione e monitoraggio delle segnalazioni e dei reclami inerenti i servizi del Comune ed il suo territorio, che garantisca una corretta informazione e comunicazione tra Ente e cittadino, anche con eventuali interventi di correzione (feedback) necessari.
3. In collegamento con il controllo successivo di regolarità, il Segretario comunale individua da 3 a 5 procedimenti per area organizzativa, sui quali è attivata una verifica attraverso i seguenti parametri: domande in giacenza a inizio rilevazione, domande pervenute nel periodo, domande evase positivamente, domande cui è stato dato riscontro negativo, domande in giacenza al termine del periodo di monitoraggio, tempo medio di lavorazione di una domanda.

### ***TITOLO VI - CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI***

#### **Art. 7 - Controllo sugli equilibri finanziari**

1. Il Responsabile del servizio finanziario dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari, secondo i principi contabili approvati dall'osservatorio per la finanza e la contabilità locale degli Enti locali istituiti presso il Ministero dell'Interno.
2. Il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari è svolto costantemente dal Responsabile del servizio finanziario che, con cadenza trimestrale, formalizza l'attività di controllo attraverso un verbale ed attesta il permanere degli equilibri finanziari.
3. Nell'attuare il controllo sugli equilibri finanziari, il Responsabile del servizio finanziario può coinvolgere l'Organo di revisione, il Segretario comunale, la Giunta e, qualora necessario, i Responsabili dei servizi.
4. Il controllo sugli equilibri si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del TUEL. In particolare, è volto a monitorare il permanere degli equilibri seguenti, sia della gestione di competenza che della gestione dei residui:
  - a) equilibrio tra entrate e spese complessive;
  - b) equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti;
  - c) equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale;
  - d) equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;
  - e) equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese;
  - f) equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti;
  - g) equilibri obiettivo del patto di stabilità interno.
5. Il controllo sugli equilibri finanziari comporta la valutazione degli effetti per il bilancio dell'ente in relazione anche all'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni.
6. In occasione delle verifiche di cassa ordinarie svolte dall'Organo di revisione con cadenza almeno trimestrale, ai sensi dell'articolo 223 del TUEL, il Responsabile del servizio finanziario formalizza il controllo sugli equilibri finanziari. Il Responsabile del servizio

- finanziario descrive le attività svolte ed attesta il permanere degli equilibri finanziari in un breve verbale. Il verbale è asseverato dall'Organo di revisione.
7. Il Segretario comunale accerta che il controllo sugli equilibri finanziari sia svolto e formalizzato attraverso il verbale con la periodicità minima prevista dal precedente paragrafo.
  8. Entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, è trasmesso alla Giunta comunale affinché, con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prenda atto.
  9. Qualora la gestione di competenza o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o gli equilibri, obiettivo del patto di stabilità, il responsabile finanziario procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie normate dall'articolo 153, comma 6, del TUEL.

## **TITOLO VII - NORME FINALI**

### **Art. 8 - Trasmissione alla Corte dei Conti**

1. Il legale rappresentante del Comune, avvalendosi del Segretario comunale, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni ai sensi dell'art. 148 del TUEL.

### **Art. 9 - Norme finali**

1. Rimane ferma ogni altra disposizione inerente i tipi di controlli disciplinati da norme regolamentari vigenti, se compatibile.
2. Il controllo strategico di cui all'art. 2, comma 2°, lett. C), del presente regolamento sarà attivato a decorrere dal 2015 con modalità che saranno definite successivamente.
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legge 174/2012, a cura del Segretario comunale copia del presente, divenuto efficace, sarà inviata alla Prefettura ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.
4. Il presente regolamento sarà pubblicato per la durata di quindici giorni, dando atto che dal quindicesimo giorno lo stesso diverrà obbligatorio, ai sensi dell'art. 10 delle preleggi.
5. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.
6. Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 150/2009, il presente viene pubblicato sul sito web del comune dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato. Nel caso sarà sostituito dalla versione rinnovata e aggiornata.